CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Settore Servizi Generali

Ordinanza N. 402 del 20/11/2026

OGGETTO: SALDI DI FINE STAGIONE - INVERNALI ED ESTIVI ANNO 2027

Visto:

- l'art. 15 - Vendite straordinarie - del d.lgs. n° 114 del 31/03/1998 e s.m.i. *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15/03/1997, n° 59"*;
- l'art. 14 – Vendite di fine stagione - della L. R. n° 28 del 12/11/1999 e s.m.i., e nello specifico il comma 2 il quale prevede che *"… la Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al d.lgs. n° 281, del 28/08/1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive…"*;
- l'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome approvato in data 24/03/2011.
- la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018;
- Vista la Comunicazione della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio della Regione Piemonte del 18/11/2026 prot. 74118, in cui viene dato atto che, seguito della seduta della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 12/11/2026, le date di inizio delle vendite di fine stagione, saldi invernali ed estivi, per il prossimo anno 2027, sono state individuate (come previsto nell'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/03/2011, integrato successivamente nella seduta del 07/07/2016 e nella D.G.R. n.3-8048 del 12/12/2018, con decorrenza rispettivamente
    - dal 5 gennaio 2027 per i saldi invernali e
    - dal 3 luglio 2027 per i saldi estivi

- Considerato che, ai sensi dell'art.14 della L.R. n.28 del 12/11/1999
    - la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative a partire dalla data stabilita dalla Regione Piemonte;
    - il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- si stabilisce
    - per i saldi invernali il periodo dal 5 gennaio al 2 marzo 2027;
    - per i saldi estivi il periodo dal 3 luglio al 28 agosto 2027;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;
- ai sensi dell'art. 14 bis della legge regionale n.28/1999 e s.m.i., nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali.

Richiamato l'art. 107 del d.lgs. n° 267 del 18/08/2000: *"Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*, che definisce le funzioni e le responsabilità della Dirigenza.

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del d.lgs. n° 165/2001.

DISPONE

1. di fissare, per l'anno 2027, l'inizio del periodo di svolgimento dei **SALDI invernali** a decorrere **dal 5 gennaio fino al 2 marzo 2027**;
2. di fissare sempre per l'anno 2027, l'inizio del periodo di svolgimento dei **SALDI estivi** a decorrere **dal 3 luglio fino al 28 agosto 2027;**
3. che, ai sensi dell'art. 14 c. 3 della L. R. 12/11/1999, n° 28 e s.m.i. *"… L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori…"*, senza obbligo di comunicazione al Comune;
4. che, ai sensi dell'art. 14 bis, c. 1 della L. R. 12/11/1999, n° 28 e s.m.i. *"Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo …."*;
5. che, ai sensi dell'art. 15, c. 3 della L. R. 12/11/1999, n° 28 e s.m.i. *"…Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali e nelle vendite con denominazione outlet o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone…"*;
6. che, ai sensi dell'art. 15, c. 5 del d.lgs. n° 114/1998 *"…Lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto"*;
7. che l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n° 206 del 06/09/2005 (Codice del Consumo);

8. che, in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, c. 3 del d.lgs. n° 114/1998 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

Il presente provvedimento sarà noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Settimo T.se.

La Dirigente
Dott.ssa Simona Quaranta